



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167

OGGETTO :

CONVENZIONE CON CICLISTICA PER GARA PRO-CADUTI 2014

L'anno **duemilatredici**, addì **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **15** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
TALARICO FABIO	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
BROGGIO MARIA LUISA	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
Totale		7	

Totale 7

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR.SSA GIANNA GAMBA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Dato atto che l'art. 163, comma 3, di detto decreto prevede che: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Premesso che da anni la Società Ciclistica Castellettese realizza, in occasione del 25 aprile, in forma convenzionata con il Comune di Castelletto Sopra Ticino una iniziativa ciclistica in memoria dei caduti;

Dato atto che l'ultima convenzione a tal fine sottoscritta, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18.03.2012, perverrà, al 31.12.2013, alla sua naturale conclusione;

Ritenuto opportuno dare proseguo a detta tradizione al fine di onorare la memoria dei caduti e dei partigiani;

Dato atto che esigenze logistiche e di federazione non offrono margine all'individuazione della data utile all'evento, previsto nelle prime settimane del mese di aprile;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 e del conseguente divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Richiamato in merito il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010, la quale ritiene che "non si configura... quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... L'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse ... è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni ...";

Dato atto che i pareri n. 1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti ed il parere n. 7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti ribadiscono tale concetto;

Dato atto altresì che la celebrazione della memoria dei caduti e della resistenza rientra fra i compiti istituzionali del Comune, è di interesse per la locale collettività e può essere svolta sulla scorta dei principi di sussidiarietà;

Considerato per altro che la mancata realizzazione dell'iniziativa impoverirebbe gli omaggi tradizionalmente resi ai caduti stessi;

Ritenuto pertanto che realizzare detto evento in forma convenzionata con la Società Ciclistica Castellettese non costituisca sponsorizzazione, alla luce delle considerazioni espresse in premessa;

Ritenuto pertanto che la contribuzione, anche economica, per parte del Comune alla realizzazione della gara in oggetto non costituisca violazione di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 in tema di sponsorizzazioni, in quanto iniziativa di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato il fatto che efficienza, efficacia ed economicità di tale strategia sono garantite dal fatto che la collaborazione volontaristica ottimizza l'uso delle risorse umane e non comporta costi aggiuntivi rispetto all'azione amministrativa,

Dato atto che la Società Ciclistica Castellettese è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento dell'attività in oggetto,

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno che il Comune di Castelletto Sopra Ticino si avvalga della collaborazione di detta società al fine di realizzare il suddetto fine, sulla base del principio di sussidiarietà, come dell'art. 118 della Costituzione e come da art. 8 del D.Lgs 267/2000 e conformemente a quanto stabilito dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 in tema di società sportive;

Preso atto dell'allegata bozza di convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE l'allegata bozza di convenzione, parte integrante della presente deliberazione.
 - 2) Di DARE ATTO che:
 - detta convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2014.
 - i costi a carico del Comune, derivanti dal presente atto, ammontano ad euro massimi 865,00, imputabili all'intervento 1.06.03.03/00 del bilancio pluriennale di previsione 2013/15, esercizio 2014.
 - 3) Di DEMANDARE al responsabile di area gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva
 - 4) Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
-

CONVENZIONE RELATIVA “31° GRAN PREMIO RESISTENZA E CADUTI CASTELLETTESI ”

Tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo,, nat... a..... (.....) il, domiciliat... per la carica presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino

E

la Società Ciclistica Castellettese, con sede legale in Castelletto Sopra Ticino, via Giotto c/o stadio Comunale, rappresentata dal suo Presidente, nat... a il, residente in - Via

Premesso che la presente convenzione si pone le seguenti finalità:

1. Celebrare, mediante un evento sportivo, nel mese di aprile, quale momento di riflessione e ricezione, da parte delle nuove generazioni, dei valori fondanti la Repubblica Italiana.
2. Onorare, con un Gran Premio ad essi intitolato, la memoria dei partigiani della Resistenza e dei caduti di tutte le guerre, con particolare riferimento al territorio di Castelletto Sopra Ticino
3. Favorire la diffusione di comportamenti socialmente evoluti quali il rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari e la cultura del confronto finalizzata alla crescita del senso sociale;
4. Promuovere la pratica sportiva, quale importante fattore dello sviluppo dell'uomo, conformemente a quanto previsto dalla Carta Europea dello Sport, adottata dal Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri il 24.09.1992 e s.m.i.
5. Valorizzare le libere forme associative
6. Realizzare il principio di sussidiarietà

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione prevede la realizzazione, annualmente, a celebrazione del 25 Aprile, di una gara ciclistica intitolata ai caduti di tutte le guerre, da realizzarsi sul territorio di Castelletto Sopra Ticino e denominata “31° Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi”

Con il presente documento il Comune di Castelletto Sopra Ticino e la Società Ciclistica Castellettese definiscono le reciproche competenze in merito all'evento

Ciascuna delle parti convenienti sarà, sotto ogni aspetto, responsabile e titolare delle pratiche di propria competenza.

Art. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione **al 31.12.2014**.

La presente potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento per gravi motivi, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

Art. 3

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE

La Società Ciclistica Castellettese individua nella persona del il responsabile e referente del progetto e si impegna a:

- a) Garantire, nel rispetto della categoria di gara, il libero accesso alla competizione a tutti i partecipanti in condizione di eguaglianza
- b) Provvedere alla cura di ogni aspetto organizzativo, ivi inclusi:
- la richiesta delle necessarie autorizzazioni alla Polizia Municipale, alla Prefettura ed a tutti gli organi eventualmente competenti
 - l'organizzazione delle scorte tecniche e la gestione della sicurezza
 - l'assistenza sanitaria con presenza di medico ed ambulanza,
 - l'organizzazione del servizio d'ordine lungo il percorso al fine di regolare il traffico in relazione alle esigenze di gara,
 - la presenza dei giudici di gara e dei direttori di corsa
 - l'assistenza e la collaborazione nel caso di controlli antidoping
 - la fornitura di adeguata copertura assicurativa a tutti i partecipanti ed agli organizzatori
 - l'eventualmente ospitalità a particolari delegazioni invitate all'evento
 - la fornitura dei premi di partecipazione
 - la realizzazione della eventuale segnaletica connessa alla gara
 - la predisposizione e la realizzazione delle eventuali segnaletiche per i partecipanti
 - la realizzazione dei materiali per la promozione dell'evento, segnalando negli stessi gli organizzatori del progetto (Comune di Castelletto Sopra Ticino – Assessorato allo Sport; Società Ciclistica Castellettese)
 - ogni ulteriore aspetto organizzativo
- c) Sostenere tutti i costi relativi a quanto indicato al suddetto punto b)
- d) Fornire al Comune, al termine del progetto, il rendiconto dello stesso redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modelli approvati dal Comune e correlato dei relativi giustificativi di spesa

E' data facoltà alla Società Ciclistica Castellettese di reperire, in merito al progetto, ulteriori finanziamenti, sponsorizzazioni e collaborazioni, le quali dovranno figurare in sede di rendicontazione

Art. 4

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare, per propria parte, nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e Turismo il responsabile del progetto
- b) Mettere a disposizione della Società Ciclistica Castellettese, subordinatamente alla disponibilità della stessa, l'uso gratuito delle sale comunali necessarie per le premiazioni, per le operazioni di registrazione alla gara e per ogni altra operazione connessa all'evento
- c) Contribuire, per un **importo massimo pari ad euro 865,00**, alle spese sostenute dalla Società sportiva Castellettese per la realizzazione del "31° Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi";

Tale importo verrà erogato a seguito della rendicontazione del progetto e della consegna di quanto indicato all'art. 3 punto d) della presente convenzione.

Le eventuali spese eccedenti i suddetti importi non verranno comunque rimborsate.

Art. 5

FORME DI VERIFICA

E' previsto, per tutta la durata della convenzione, il monitoraggio, da parte dei responsabili individuati nella presente convenzione, dello stato di realizzazione del programma concordato, con specifici momenti di incontro. Fra le forme di verifica del progetto è fatto obbligo alla Società Ciclistica Castellettese di provvedere alla rendicontazione dello stesso, nelle forme definite al punto d) dell'art. 3 della presente convenzione.

Art. 6

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni e di associazionismo sportivo dilettantistico, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La presente convenzione verrà registrato in caso d'uso. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla sua registrazione, nonché le spese per i diritti di segreteria, saranno in tal caso a totale carico della Società/Associazione convenzionata.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Novara

Società Ciclistica
Castellettese

Il Presidente

.....

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo
Libero, Turismo

.....

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GIANNA GAMBA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 DIC. 2013

Castelletto S. Ticino, li 30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GIANNA GAMBA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 30 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA GIANNA GAMBA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====